

Dal Benestare alla Valutazione Tecnica Europea

Lo stato dell'arte nell'applicazione del regolamento prodotti da costruzione



Roma, 11 dicembre 2013
Istituto Superiore antincendi



Il Regolamento Prodotti da Costruzione

L'impatto sulla normativa nazionale ed indicazioni sulla sua attuazione a livello comunitario

Arch. **SERGIO SCHIAROLI** Vice Dirigente Area Normazione Notifica e Controllo
sergio.schiaroli@vigilfuoco.it

Esperto Permanente per il Requisito sicurezza in caso d'incendio nel Comitato Permanente per le Costruzioni (CPD e CPR)

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica



PERCHE' SOSTITUIRE LA CPD ?

20 anni dalla pubblicazione
esperienza raccolta da tutte le parti interessate
coerenza con le politiche comunitarie di base:

- Strategia di Lisbona
- iniziative di semplificazione "Better Regulation"
- "Nuova Cornice Legislativa" (NLF)

definire meglio gli obiettivi della normativa comunitaria
facilitarne l'attuazione e semplificare i meccanismi
diminuire gli oneri amministrativi delle imprese (PMI)
"Small Business Act".

Il CPR mira a risolvere i problemi riscontrati nell'applicazione della CPD e ad eliminare tutti quegli ostacoli regolamentari e tecnici alla libera circolazione dei prodotti da costruzione tuttora in essere



PRINCIPALI OBIETTIVI

concetti chiave :

Chiarire il significato e l'uso (obbligatorio o no) del marchio CE;

Semplificare la procedura per ottenere il marchio CE riducendo l'onere amministrativo delle imprese in particolare delle microimprese anche mediante l'uso di procedure semplificate;

Accrescere la credibilità del sistema, grazie a più chiari criteri per designare e notificare gli organismi coinvolti nella valutazione e verifica dei prodotti da costruzione e ad un miglior coordinamento della sorveglianza sul mercato interno;

Incrementare l'**armonizzazione** delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione utilizzando un linguaggio tecnico comune (per fabbricanti ed autorità pubbliche) in coerenza con il rinnovato quadro legislativo comunitario e altri obiettivi e politiche dell'Unione europea.



Il negoziato e il compromesso politico del CPR

Proposta della <u>Commissione</u> al Parlamento e al Consiglio:	23 Maggio 2008
Opinione del <u>Parlamento</u> in prima lettura:	24 Aprile 2009
Opinione del <u>Comitato Economico e Sociale</u> :	25 Febbraio 2009
Adozione della posizione del <u>Consiglio</u> :	13 Settembre 2010
Accordo di compromesso al <u>COREPER</u> :	8 Dicembre 2010
Opinione del <u>Parlamento</u> in seconda lettura:	18 Gennaio 2011
Opinione della <u>Commissione</u> in seconda lettura:	28 Febbraio 2011
Adozione della posizione del <u>Consiglio</u> in seconda lettura:	28 Febbraio 2011
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE:	4 Aprile 2011

**Commissione
Mercato dei prodotti**

**Parlamento MS
Sicurezza e qualità delle
costruzioni**


compromesso politico



CPD vs CPR




20 pag. + 13 GP's



39 pag. + ? GP's



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica



Differenze tra CPD CPR

CPD

CPD implementata negli MSs in maniera diversa

Marcatura CE non obbligatoria in 5 MSs (FI, IE, NO, SE, UK)

Sei Requisiti Essenziali (ERs)

ER3 “Igiene, salute e ambiente ” copre gli occupanti e l’ambiente interno nell’immediato

Procedure semplificate permesse dalle Commission Guidance Papers (GPs)

CPR


CPR direttamente applicabile in MSs

Marcatura CE obbligatoria quando esiste una hEN o è stato richiesto ETA

Mantenuti - ora chiamati Requisiti di Base (BRs) Aggiunto un 7° BR “Uso Sostenibile delle Risorse Naturali”

Lo scopo del BR3 è esteso a coprire tutte le fasi della costruzione sino alla demolizione

Procedure semplificate incluse nel Regolamento



Differenze tra CPD CPR

CPD

Responsabilità stabilite solo per il fabbricante

European Technical Approvals (con o senza ETAGs)

Criteri molto generali per notifica organismi e ETA Approval Bodies

Disponibilità variabile informazioni regolamentari negli MSs

Testo generico e richiedente interpretazioni

CPR

Responsabilità anche per operatori catena distributiva in linea con “NLF”

European Technical Assessments utilizzando European Assessment Documents (EADs)

Accreditamento via preferenziale per notifica organismi-Criteri specifici per Technical Assessment Bodies (TABs)

Punti Contatto Prodotti negli MSs

Testo molto più chiaro



Articolo 1:

fissa le condizioni per l'immissione sul mercato
stabilisce disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione
in relazione alle caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE

**La marcatura CE non attesta più la conformità del prodotto ad
una specificazione tecnica**

Rappresenta conclusione di un iter armonizzato con cui si
valuta, accerta e garantisce,
con procedure di prova o di calcolo e di controllo della produzione
ed infine si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione

**valutazione e verifica della costanza della prestazione del
prodotto**



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica



Le specifiche tecniche armonizzate

le Norme Armonizzate (hEN) adottate dal CEN/CENELEC a seguito di mandato della Commissione

i Documenti per la Valutazione Europea (EAD) adottati dall'organizzazione dei TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee ETA (per i prodotti non coperti o non interamente coperti da norma armonizzata)

CPR ETA (European Technical Assessment)

CPD ETA (European Technical Approval)

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica



Le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla prestazione di un prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione

La **Dichiarazione di Prestazione (DoP)** diventa il documento fondamentale senza il quale non può essere apposta la marcatura CE

Dichiarazione di prestazione e marcatura CE obbligatorie



La Dichiarazione di Prestazione (DoP) il nuovo concetto chiave del sistema CPR

La Dichiarazione di Prestazione (DoP) sostituisce la
Dichiarazione di Conformità

Al contrario di quanto previsto dalla CPD,
per cui la Dichiarazione di conformità rimane al fabbricante e
le informazioni sul prodotto sono riportate unitamente alla
marcatura CE apposta sul prodotto stesso

la DoP è un documento che accompagna sempre il prodotto



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011 , n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi

Da un Sistema di tipo autorizzativo (Controlli ex ante)

A un Sistema di tipo autocertificativo (Controlli ex post)

(Titolare attività, certificati di professionisti abilitati, dichiarazioni di conformità dei prodotti, certificati d'installazione secondo la regola dell'arte)



**RILEVANZA DELLA PRECISIONE ED AFFIDABILITA' DELLE
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI DEI PRODOTTI**



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica



Contenuto della dichiarazione di prestazione (Articolo 6)

- il riferimento al prodotto-tipo;
- il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicato;
- il numero di riferimento e la data di pubblicazione della hEN o ETA usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
- l'uso o gli usi previsti del prodotto;
- l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;
- la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati, se del caso espressa in livelli o classi, o in una descrizione;
- la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;
- per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);
- la prestazione relativa a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente ETA.



Formato della dichiarazione di prestazione (Allegato 3)

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n.

Richiamata in CE

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
.....
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
.....
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
.....
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
.....
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
.....
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)
ha effettuato secondo il sistema
(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)
e ha rilasciato
(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo — a seconda dei casi)
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
(nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica, se pertinente)
ha rilasciato
(numero di riferimento della valutazione tecnica europea)
in base a
(numero di riferimento del documento per la valutazione europea)

effettuata secondo il sistema
(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)

e ha rilasciato
(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo — a seconda dei casi)

9. Prestazione dichiarata

Note relative alla tabella:

- La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3;
- Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione;
- Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:

a) il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata;

oppure

b) il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata;

Caratteristiche essenziali (cfr. nota 1)	Prestazione (cfr. nota 2)	Specifiche tecniche armonizzate (cfr. nota 3)

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

(nome e funzioni)

(luogo e data del rilascio)

(firma)

L'obiettivo fondamentale che la Commissione europea si è data nel predisporre il regolamento non è stato tanto quello di definire la sicurezza dei prodotti da costruzione, ma quello di garantire che, riguardo alle loro prestazioni, siano fornite informazioni precise ed affidabili

La marcatura CE non attesta direttamente alcuna idoneità all'uso del prodotto da costruzione

L'idoneità dovrà essere valutata dall'utilizzatore e/o dall'autorità di controllo sulla base delle prestazioni dichiarate in confronto a quelle richieste



Entrata in vigore e transitori

Il CPR è entrato in vigore il 24 aprile 2011 limitatamente a:

Articoli 1 e 2 – Oggetto e definizioni;

Articoli da 29 a 35 ed Appendice IV riguardanti gli organismi di valutazione europea (TAB);

Articoli da 39 a 55 riguardanti gli Organismi Notificati (NB);

Articolo 64 riguardante il Comitato Permanente per le Costruzioni.

Il CPR è entrato in vigore definitivamente il 01 luglio 2013

i prodotti immessi sul mercato ai sensi della CPD prima del 01 luglio 2013 sono ritenuti conformi al regolamento;

è possibile far riferimento a dichiarazioni e certificazioni di conformità, ETA e ETAG rilasciati o pubblicati entro tale data per redigere una dichiarazione di prestazione.



ATTI DELEGATI (Articolo 60)

Per conseguire gli obiettivi del Regolamento le seguenti materie sono delegate alla Commissione :

- a) determinazione delle caratteristiche essenziali o dei livelli di soglia nell'ambito di specifiche famiglie di prodotti da costruzione;
- b) condizioni per rendere disponibile la dichiarazione di prestazione su un sito web;
- c) modifica del periodo durante il quale il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione dopo la immissione sul mercato;
- d) modifica dell'allegato II (Procedura per l'adozione del Documento per la Valutazione Europea);
- e) l'adeguamento dell'allegato III (Dichiarazione di Prestazione), dell'allegato IV tabella 1 (Aree di Prodotto Valutazione Tecnica), e dell'allegato V (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione) in seguito ai progressi tecnici;
- f) determinazione e l'adeguamento delle classi di prestazione in seguito ai progressi tecnici;
- g) condizioni in base alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un determinato livello o classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove;
- h) l'adeguamento, la determinazione e la revisione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'articolo 28, riguardo ad un determinato prodotto, ad una famiglia di prodotti o ad una caratteristica essenziale.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica



Grazie per l'attenzione !

Arch. **SERGIO SCHIAROLI** Vice Dirigente Area Normazione Notifica e Controllo
sergio.schiaroli@vigilfuoco.it



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

